

Testo del provvedimento

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15420 Anno 2026

Civile Ord. Sez. L Num. 15420 Anno 2026

Presidente: TRICOMI IRENE

Relatore: *NOME COGNOME*

Data pubblicazione: 20/05/2026

ORDINANZA

sul ricorso 9815-2023 proposto da:

COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall'*AVV_NOTAIO NOME COGNOME*;

-- *ricorrente* --

-*contro*-

COMUNE *RAGIONE_SOCIALE* CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'*AVV_NOTAIO*;

-- *controricorrente* -- avverso la sentenza n. 1317/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 805/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal *AVV_NOTAIO*.

Oggetto

Pubblico impiego -sospensione cautelare dal servizio

R.G.N. *NUMERO_DOCUMENTO2023*

COGNOME.

Rep.

Ud. 10/04/2026

CC

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da *NOME COGNOME* nei confronti del Comune di Catania, di cui era dipendente con qualifica di collaboratore amministrativo, volto a far dichiarare nullo o illegittimo e comunque infondato in fatto e in diritto il mantenimento della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, con condanna del Comune alla restituzione delle retribuzioni non percepite, nonché alla riammissione in servizio. Il Tribunale rilevava che, con provvedimento dirigenziale emesso il 7.11.2019, il Comune aveva, contestualmente, disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale, secondo quanto previsto dall'art. 55ter, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, e mantenuto la sospensione cautelare dal servizio del lavoratore, trasformandola da obbligatoria (precedentemente disposta in virtù dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, poi revocata) a facoltativa, ex art. 61, comma 2, del CCNL 11 aprile 2008 per il personale del comparto Enti Locali. Riteneva sussistenti le ragioni giustificatrici della sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55ter del Testo Unico sul Pubblico Impiego, sul presupposto

che esse, oltre alla particolare rilevanza dei beni giuridici coinvolti e alla funzione di garanzia dell'ente pubblico territoriale, legittimassero l'adozione della sospensione cautelare del servizio, posto che la legge non subordina l'emanazione di tali provvedimenti a condizioni predeterminate e individuate specificamente, nonché sufficiente e conforme ai canoni di buona fede e correttezza la motivazione adottata dall'*RAGIONE SOCIALE* per i procedimenti disciplinari. La Corte d'Appello di Catania rigettava l'appello del lavoratore, ritenendo legittima la sospensione, posto che né il Testo Unico, né la contrattazione collettiva di settore richiedono che il dipendente assuma la qualità di imputato al fine di adottare la misura della sospensione cautelare facoltativa dal servizio, e che la sospensione cautelare facoltativa richiede soltanto il presupposto della natura particolarmente grave del reato, ricorrente nel caso in esame.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore con due motivi. Resiste il Comune con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 55 -ter d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 61, comma 2, CCNL Enti Locali. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato legittima la sospensione cautelare del dipendente, nonostante fosse emerso nel corso del giudizio il mancato esercizio dell'azione penale da parte della Procura della Repubblica di Catania nei confronti del dipendente, così ritenendo che la qualità di mero indagato è condizione sufficiente ai fini dell'applicazione della misura provvisoria della sospensione. Sostiene che il datore di lavoro, nel caso di specie, aveva avuto notizia del procedimento penale iscritto anche a carico del ricorrente nel momento in cui il medesimo era stato raggiunto da ordinanza di applicazione di misura cautelare; che, dopo l'annullamento di tale ordinanza da parte del Tribunale del Riesame, il datore di lavoro aveva disposto il mantenimento della sospensione dal servizio in virtù della complessità dell'istruttoria del relativo procedimento disciplinare, sospeso sino a conclusione del procedimento penale; che era stato così applicato un mero automatismo fondato su un mero sospetto, in assenza di formalizzazione dell'accusa.

2. Il motivo non è fondato.

3. La sentenza gravata è conforme ai principi enunciati da questa Corte (v. in particolare Cass. n. 14343/2022, e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui la riforma di cui al d.lgs. n. 150/2009, con l'introduzione dell'art. 55ter cit., ha stabilito, come regola, la non sospensione dell'azione disciplinare in pendenza di procedimento penale (comma 1, primo periodo), e ha contemplato la possibilità di sospensione solo in determinati casi; con tale riforma, dunque, la sospensione del procedimento disciplinare (tranne che per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55bis , comma 1, primo periodo, per le quali non è ammessa), è divenuta facoltativa e l'esercizio del relativo potere presuppone la sussistenza di due condizioni: a) deve trattarsi di infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; deve sussistere una particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non si disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione (comma 1, secondo periodo). Ciò è coerente con la scelta di fondo di favorire, per quanto possibile, lo svolgimento del procedimento disciplinare, sicché le espressioni ' particolare complessità dell'accertamento ' e ' mancanza di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione ' non esprimono né una duplicità di presupposti né una reale alternatività, concretizzandosi piuttosto in un'endiadi che, proprio per l'ampiezza valutativa assicurata alla P.A. in attuazione dei suddetti principi, copre ad ampio spettro la facoltà discrezionale di sospendere il procedimento disciplinare ogni qual volta vi siano comunque incertezze che consiglino l'attesa degli sviluppi in sede penale (v. Cass. n. 12662/2019). È stato, altresì, specificato che la sospensione costituisce facoltà discrezionale attribuita alla P.A. (Cass. n. 8410/2018, n. 12662/2019 cit., n. 7085/2020) nell'interesse del buon andamento di essa e in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che è insito nei parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili cui fa riferimento la norma.

4. Chiamata più volte a pronunciarsi sulla natura di tale sospensione cautelare, questa Corte ha evidenziato, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e

costituzionale, che la sospensione dal servizio ha natura cautelare e non disciplinare, non richiede il previo contraddittorio con l'interessato e trova la propria ratio nella necessità di tutelare la credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera (v. Corte Cost. n. 206/1999 e anche Cass. n. 11988/2016). Invero, il d.lgs. n. 165/2001 nulla ha previsto in ordine alla sospensione cautelare, con la conseguenza che è stata la contrattazione collettiva dei vari reparti a regolare compiutamente l'istituto. Anche la riforma di cui al d.lgs. n. 150/2009 non è specificamente intervenuta sulla regolamentazione della sospensione cautelare dal servizio limitandosi, con l'introduzione dell'art. 55ter nell'impianto di cui al T.U., a definire i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale. Quindi, quanto alla legittimità della disposta sospensione cautelare, è alla disciplina pattizia che occorre fare riferimento.

Nel caso di specie, pertanto, non risulta alcun automatismo, ma esercizio di discrezionalità all'interno del perimetro normativo e contrattuale collettivo, che non richiede la previa emissione del provvedimento di rinvio a giudizio.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 55 -ter d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 61, comma 2, CCNL Enti Locali. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando giurisprudenza del Consiglio di Stato, afferma che l'onere motivazionale a carico del datore di lavoro per l'adozione di una misura cautelare facoltativa ' necessita solo dell'apprezzamento della gravità delle condotte addebitate all'interessato e dell'eventuale turbamento arrecato alla funzionalità dell'attività amministrativa dalla sua sottoposizione a procedimento penale '. Sostiene che il Comune di Catania ha mancato di motivare l'adozione dell'impugnata misura provvisoria, con specifico riferimento al profilo di turbamento alla funzionalità dell'attività amministrativa che avrebbe potuto arrecare il dipendente, e che non è stata prospettata la ragione per cui tale tipo di provvedimento fosse l'unico applicabile a garanzia sia delle esigenze di tutela dell'Amministrazione che dei diritti del lavoratore. 7. Il motivo non è fondato.

La Corte di Catania ha chiaramente esplicitato (anche richiamando la motivazione del Tribunale) che la sospensione non era stata comminata unicamente in virtù della misura cautelare disposta dal GIP, avendo questa, piuttosto, originato il primo provvedimento di sospensione obbligatoria; che la revoca della misura cautelare da parte del Tribunale del

Riesame, per motivi formali, non incideva sull'impianto accusatorio del procedimento penale; che la sospensione facoltativa era stata disposta, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del CCNL Enti Locali, in relazione a fatti, quali quelli di indagine (reati di cui agli artt. 416, 319, 321, 479 c.p. e 12 d. lgs. n. 286/1998), tali da poter comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, in considerazione dell'alta valenza corruttiva dei fatti contestati, strettamente attinenti all'esecuzione della prestazione lavorativa; che sussistevano, pertanto, le ragioni giustificatrici della sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55ter del Testo Unico sul Pubblico Impiego, trattandosi proprio di ' infrazioni di maggiore gravità ', con ' particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente ' e non disponendo l'*RAGIONE SOCIALE* competente all'esito dell'istruttoria ' di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione ', con conseguente possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari; che la legge non subordina l'emanazione di tali provvedimenti a condizioni predeterminate e individuate specificamente e che la motivazione risultava sufficiente e conforme ai canoni di buona fede e correttezza. 9. Invero, l'art 61 CCNL Enti locali (' Sospensione cautelare in caso di procedimento penale ') prevede, tra l'altro (comma 2), che: ' Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 62 ', e disciplina compiutamente l'intera relativa procedura e i suoi effetti. 10. L'onere motivazionale circa l'esercizio della discrezionalità amministrativa, all'interno del perimetro fissato dalla legge, risulta congruamente assolto dall'amministrazione e valutato in termini di conformità a legge dai giudici di

merito, sicché le doglianze sul punto di parte ricorrente si risolvono in un mero dissenso motivazionale, che non integra la violazione di legge denunciata.

11. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026. La
Presidente *NOME COGNOME*